

COMUNE DI PISA

Estratto dal verbale delle decisioni del SINDACO n. 196

Oggetto: NUOVA NORMATIVA PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO.

L'anno MILLENOVECENTO TTANTANOVE (19 89) questo di VENTIDUE  
( 22 ) del mese di APRILE in una sala del Palazzo Municipale, il  
SINDACO del Comune di Pisa GIACOMINO GRANCHI, assistito dal  
sottoscritto Segretario Generale RENATO DE FELICE  
ha adottato la seguente decisione:

**IL SINDACO**

Considerato che:

- La vivibilita' del Centro Storico viene resa precaria dalla congestione veicolare sulle strade, con caratteristiche medievali, del centro stesso;
- Il livello di inquinamento acustico ed atmosferico ha raggiunto una soglia di nocivita' considerata eccessiva;

Richiamate le precedenti ordinanze n. 86 del 4 Aprile 1973 e n. 244 del 24.7.1973 con le quali veniva decisa la istituzione nel Centro Storico di una Zona Pedonale entro la quale veniva vietata la circolazione a tutti i veicoli, permettendo l'accesso alla Zona interdetta a tutti i veicoli di particolari categorie interessate e cio' allo scopo di favorire i vari servizi pubblici nonche' le attivita' operative esistenti nella Zona stessa, stabilendone la disciplina con appropriata normativa;

Viste, inoltre, le proprie precedenti ordinanze n. 154 del 7.4.1988 e n. 240 del 7.5.1988 con le quali veniva redatta la normativa per la Nuova Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di Pisa in via sperimentale;

Ritenuto che una simile situazione nuoce alle prospettive di sviluppo culturale, turistico ed economico della stessa citta', si rende opportuno redigere una Nuova Normativa di accesso all'area interdetta alla circolazione veicolare denominata: ZONA A TRAFFICO LIMITATO;

Visti gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 15.6.1959, n. 393;

ORDINA

- Di ~~revocare~~ per le ragioni sopra citate, tutti i provvedimenti per la disciplina del traffico e della sosta adottati con proprie ordinanze n. 154 del 7.4.1988, n. 240 del 7.5.1988 e n. 573 del 31.10.1988;
- Di istituire, per le ragioni sopra citate, con decorrenza immediata, a tempo indeterminato il divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle ore 7,00 alle ore 19,00 di ogni giorno nelle quattro Z.T.L., e piu' precisamente sulle seguenti vie:

QUARTIERE S. MARTINO

Via Ceci Via Giordano Bruno, Via Sancasciani, Via Gori, Via F. Turati, Via Cottolengo, Via del Carmine, Via S. Bernardo, Via Kinzica dei Sismondi, Via S. Martino, Via La Foglia, Vicolo Scaramucci, Vicolo Rosselmini, Vicolo dell'Oro, Piazza S. Martino, Vicolo Mozzo, Piazza del Crocifisso, Via La Tinta, Via Silvestri, Via Lanfranchi, Vicolo da Scorno, Via Flaminio Dal Bongo, Piazza S. Sepolcro, Piazza Maria Clari, Vicolo Mossotti, Via Franceschi, Vicolo Borghese, Piazza Chiara Gambacorti, Via La Pera;

QUARTIERE S. ANTONIO

Via Mazzini (da Lungarno Gambacorti a Via Manzoni), Via La Nunziatina, Via Garofani, Piazza dei Grilletti, Via dell'Occhio, Via Facchini, Piazza Facchini, Via Toselli, Via delle Belle Donne, Via del Cappello, Via S. Antonio (da Via Manzoni a Lungarno Gambacorti), da Via A. Mario, Via S. Paolo (da Via Crispi a Via S. Antonio), Vicolo del Tozzi, Vicolo Mecherini, Vicolo dell'Annunziata, Via Ricciardi, Via delle Conce, Via del Lante, Via S. Cosimo, Via del Borgundio, Via dei Somari, Via La Maddalena, Via Scardigli;

QUARTIERE S. MARIA

Via Notari, Piazza Garibaldi, Piazza del Pozzetto, Via delle Donzelle, Via delle Colonne, Vicolo del Vigna, Piazza delle Vettovaglie, Piazza S. Omobono, Vicolo del Porton Rosso, Vicolo del Tidi, Via della roce Rossa, Via Cavalca, Vicolo S. Margherita, Via Tavoleria, Via del Castelletto, Via S. Frediano, Piazza S. Felice, Piazza Donati, Via U. Dini, Via delle Sette Volte, Via Consoli del Mare, Via Oberdan, Via S. Apollonia, Piazza Giordano da Rivalto, Via S. Giuseppe, Via S. Tommaso, Via Martiri, Via Capponi, Via Dalmazia, Via della Faggiola, Via Leopardi, Piazza dei Cavalieri, Vicolo Quarantotti, Via Don G.B. Boschi, Via dei Mille, Piazza Buonamici, Via Corsica, Via P.Paoli, Piazza Cavallotti, Via Risorti, Via Collegio Ferdinando, Via Galvani, Piazza Torricelli;

QUARTIERE S. FRANCESCO

Via Vernagalli, Via S. Orsola, Via Mercanti, Vicolo del Poschi, Via degli Orazi, Via Cavour, Via Casa Dipinte, Via S. Cecilia, Via Battichiodi, Via Calafati, Via Guido da Pisa, Via Palestro, Via Beccaria, Via Fucini, Piazza S. Paolo all'Orto, Via Vernaccini, Via Coccapani, Via S. Andrea, Piazza D'Ancona, Via S. Francesco (da Via S. Cecilia a Via Sighieri), Via del Ruschi, Via Berlinghieri, Via delle Belle Torri, Piazza Cairoli, Via S. Pierini, Via del Teatro, Via Traversa, Via della Scuola, Via del Cuore, Via Palla a Corda, Via S. Lorenzo (da Via Oberdan a Via Fucini)

- Potranno accedere alle Zone a Traffico Limitato secondo le modalita' sotto indicate:

1) SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE E SENZA LIMITAZIONE DI ORARIO:

- a) Veicoli a braccia, velocipedi, ciclomotori, motocicli, motofurgoni a tre ruote con cilindrata non superiore a 150 cc., motocarri;
- b) Veicoli di soccorso, Polizia, Forze Armate, Polizia Privata, di proprieta': Azienda Municipalizzata Gas, Servizio Acquedotti, Nettezza Urbana, Enel, SIP, quando debbano operare interventi nelle Zone a Traffico Limitato, percorrendo l'itinerario piu' breve possibile per raggiungere il luogo dell'intervento e con possibilita' di poter lasciare in sosta il veicolo, anche ove vige il divieto (art. 4), per lo stretto tempo necessario, per compiere tali operazioni in ottemperanza all'art. 39 del Regolamento di Polizia Urbana;
- c) Veicoli di proprieta' dell'Amministrazione Pubblica, Autobus adibiti al servizio Pubblico, Taxi, autovetture a noleggio di rimessa con conducente, vetture pubbliche a trazione animale;
- d) Veicoli di proprieta' dell'Amministrazione P.T. con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li, quando operino il collegamento tra i vari Uffici cittadini;
- e) Auto per servizio funebre, quando l'abitazione del defunto e' ubicata nelle Z.T.L., nonche' le auto dei congiunti durante il corteo funebre;
- f) Autovetture di proprieta' di Medici e Ostetriche in servizio domiciliare urgente, mediante l'utilizzo

del contrassegno rilasciato e vidimato dal proprio Ordine professionale;

- g) Veicoli di proprieta' di Rappresentanti, con l'obbligo di esibire il proprio tesserino comprovante l'esercizio della professione, con possibilita' di lasciare in sosta il proprio veicolo ove consentito per la durata di una ora, mediante l'esposizione del predetto documento unitamente al disco orario di controllo;
- h) Veicoli di clienti di alberghi, autolavaggi, autofficine, elettrauti con accesso all'itinerario piu' breve possibile. Detti autoveicoli, se lasciati in sosta devono esporre l'apposito contrassegno orario fornito dall'Amministrazione Comunale e rilasciato dal gestore dell'esercizio stesso;

2) SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE LIMITATAMENTE AGLI ORARI:

DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 10,30:

- a) Veicoli adibiti al trasporto merci con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li, a condizione che debbano compiere operazioni di carico e scarico delle merci, con l'obbligo di percorrere l'itinerario piu' breve possibile, e di uscire dalla Z.T.L. tassativamente entro le ore 11,00;

3) POTRANNO ESSERE CONCESSE SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI DI ACCESSO LIMITATAMENTE AL QUARTIERE DI PERTINENZA AI VEICOLI DI PROPRIETA':

- a) Dei residenti nelle Z.T.L., subordinatamente al Quartiere di appartenenza e con possibilita' di sosta in tutti i luoghi consentiti nella Zona per cui viene rilasciata l'autorizzazione quando i predetti siano sprovvisti di autorimessa od area privata;
- b) Dei possessori di autorimessa o area privata nella Z.T.L., con possibilita' del solo transito limitatamente al Quartiere ove e' ubicata la stessa;
- c) Di Commercianti prodotti vari, con esercizio ubicato nella Z.T.L., a condizione che il veicolo sia adibito ad uso promiscuo, limitatamente dalle ore 7,00 alle ore 10,30, affinche' possano effettuare il carico e lo scarico delle merci nel proprio esercizio, con l'obbligo di rimuovere il veicolo entro le ore 11,30;
- d) Di Istituti di Credito e di altre Societa', quale che sia la ragione sociale con sede all'interno

della Z.T.L. subordinatamente al Quartiere di appartenenza e con possibilita' di sosta in tutti i luoghi consentiti nella Zona per cui viene rilasciata l'autorizzazione; per ciascuno di tali Enti l'Amministrazione Comunale si riserva la facolta' di concedere un numero limitato di autorizzazioni;

4) POTRANNO ESSERE CONCESSE SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI DI ACCESSO AI VEICOLI DI PROPRIETA':

- a) Di Enti Pubblici, Aziende di Pubblico Servizio, a condizione che sussistano motivate ragioni senza possibilita' di sosta;
- b) Di proprieta' dei Commercianti prodotti alimentari a condizione che il veicolo sia appositamente attrezzato per il trasporto delle derrate in conformita' della Vigente Legislazione in materia, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li, con possibilita' di accesso limitatamente all'orario di apertura dei generi alimentari, con possibilita' di sosta per lo stretto tempo necessario per compiere le operazioni di carico e scarico delle derrate;
- c) Di proprieta' delle Ditte Artigianali a condizione che il veicolo sia adibito ad uso promiscuo o trasporto merci con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li, con possibilita' di accesso in tutta la Z.T.L. a condizione che debba operare un intervento. Il veicolo potra' essere lasciato in sosta ove consentito per il carico e lo scarico del materiale mediante l'esposizione del disco orario di controllo durante il tempo di sosta limitata ad ore una. Quando la Ditta dispone di piu' n. 3 veicoli, l'eventuale rilascio delle autorizzazioni, potra', a discrezione dell'Amministrazione Comunale, a condizione che la restante parte dei mezzi sia adibita ad esclusivo trasporto merci, dopo una opportuna valutazione, che tenga conto del numero dei dipendenti della Ditta stessa;
- d) Di proprieta' degli Esercenti la distribuzione di Gas G.P.L. in bombole o prodotti petroliferi in taniche, a condizione che il veicolo sia adibito ad uso promiscuo o trasporto merci, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li, limitatamente all'orario del proprio negozio con possibilita' di lasciare in sosta il veicolo, ove consentito per lo stretto tempo necessario alla consegna presso il cliente esponendo il disco di controllo limitata ad ore una;
- e) Di proprieta' dei Commercianti Ambulanti, a condizione che il veicolo sia adibito ad uso promiscuo o

- a trasporto merci, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li, con possibilita' di accesso limitato al solo orario di mercato (per gli ambulanti a posto fisso) o diversamente, secondo l'orario che dovra' essere specificato all'Ufficio Zona Pedonale al momento della richiesta di rilascio del contrassegno;
- f) Al servizio dei non vedenti con possibilita' di accedere soltanto se avranno il titolare a bordo;
- 5) ALTRI CASI:
  - a) Potranno accedere alla Z.T.L. le auto munite del contrassegno per gli invalidi di cui al D.P.R. 384 soltanto con il Titolare della concessione a bordo;
  - b) I cittadini che, con adeguata certificazione, documentino condizioni di inabilita' fisica tali da richiedere l'uso di mezzo di trasporto guidato in proprio o da accompagnatore, potranno avanzare richiesta di accesso alla Z.T.L. direttamente al Sindaco o all'Assessore Delegato che di volta in volta valuteranno l'opportunita' della concessione;
  - c) L'Amministrazione Comunale, potra' concedere ulteriori deroghe specifiche per casi particolari e su motivata richiesta, a titolo provvisorio o definitivo, riservandosi la facolta' di revocarle a suo insindacabile giudizio;
  - d) Gli esercizi della ristorazione potranno avanzare richieste per ottenere i contrassegni orari in analogia a quanto previsto per gli alberghi; le richieste saranno valutate dall'Amministrazione Comunale tenendo presente il criterio della distanza dei parcheggi esterni alla Z.T.L.;

- Il Settore Polizia - Ufficio Zona Pedonale - e' incaricato di istituire le pratiche circa il rilascio delle autorizzazioni al transito ed alla sosta nelle Z.T.L. che saranno rilasciate, ai veicoli aventi diritto secondo le prescrizioni sopra riportate, dall'Amministrazione Comunale, direttamente dal Sindaco o dal suo Assessore delegato al ramo; con la presente si intende parzialmente modificato il punto 10) della Ordinanza Sindacale n. 294 del 16 Luglio 1986;

- La validita' dei contrassegni di autorizzazione e' annuale e deve ritenersi valida fino al 31 Dicembre dell'anno del quale viene rilasciato, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione Comunale;

- L'Amministrazione Comunale potra' revocare d'autorita' qualsiasi tipo di contrassegno se viene accertato un uso improprio del medesimo;

*[Faint administrative stamps and illegible text at the bottom of the page, including a date stamp "21 MAG 1988" and a signature area.]*

- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di introdurre normative diverse per particolari esigenze nelle Vie e/o Piazze comprese nella Z.T.L.;
- In tutti i casi di cui sopra la circolazione veicolare, nelle Z.T.L., resta subordinata al rispetto della disciplina stradale con le prescrizioni e le limitazioni rese note dalla segnaletica orizzontale e verticale;
  - A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
  - Tutti i veicoli che, privi della necessaria autorizzazione, entreranno nelle Z.T.L. e saranno trovati in sosta; nelle ore in cui vige la presente ordinanza, verranno rimossi con carro attrezzi e trasportati nella Depositeria a spese dei trasgressori;
  - La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione di pannelli segnaletici contenenti il simbolo del "Divieto di Circolazione", della "Sosta Vietata", della "Rimozione Coatta" dei veicoli in sosta non autorizzata, l'iscrizione "Zona a Traffico Limitato", nonché l'orario cui si intende valido il provvedimento, che saranno posti in opera dal Settore Circolazione e Traffico;
  - I VV.UU., gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;
  - I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

MG.ad

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**

GRANCHI

f.to

**Il Segretario Generale**

DE FELICE

f.to

Estratto conforme al suo originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Dalla Segreteria del Comune di Pisa, il 22/4/1989

*[Handwritten signature]*

**Il Segretario Generale**

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto Messo Incaricato attesta che la presente decisione trovasi in pubblicazione all' Pretorio del Comune dal **- 6 MAG. 1989** e che vi rimarrà affissa per la durata quindici giorni consecutivi e cioè fino al **21 MAG. 1989**

**Il Messo Incaricato**  
f.to Bazzani